



Titolo

Corte federale d'appello – vizi della decisione impugnata – richiesta di rinvio dell'udienza – mancato accoglimento - non vizia la decisione – eccezionalità del rinvio - ratio

Descrizione

Ai sensi dell'art. 50, comma 2, del CGS *"Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie."*. Ne deriva, in generale, l'impossibilità nel processo sportivo di rinvii dell'udienza non strettamente necessari in rito o in merito, in quanto in ambito sportivo esigenza primaria è quella di una celere definizione delle controversie contenziose, onde assicurare il bene primario della regolarità delle competizioni e dell'ordinato sviluppo della vita federale. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il rinvio richiesto non era imposto da circostanze di cogente necessità, in quanto la società era assistita da altro codifensore nella pienezza delle sue funzioni con conseguente integrità sostanziale del contraddittorio).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 108/CFA/2024-2025/D

Presidente

Torsello

Relatore

Anastasi

Riferimenti normativi

art. 106, comma 2, CGS; art. 50, comma 2, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 108 del 22 maggio 2025 (ASD Castrovillari Calcio - Sig.ra Hanna Carolina Ponce Holguin/PFI)